



COMUNE DI TARVISIO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 di Reg. del 18/04/2017

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Funzioni di Polizia Urbana – Ordinanze del Sindaco

TITOLO 2 - UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 Disposizioni generali
- Art. 6 Specificazioni
- Art. 7 Spazi ed aree pubbliche
- Art. 8 Divieto di campeggio libero, sosta dei nomadi, caravan e auto-caravan
- Art. 9 Pozzanghere e veicoli
- Art. 10 Divieto di giochi – divieto di attività sciistiche
- Art. 11 Divieto di bivacco ed accattonaggio
- Art. 12 Luminarie
- Art. 13 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 14 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 15 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 16 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 17 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 18 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 19 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 20 Occupazioni per traslocchi
- Art. 21 Occupazioni del soprassuolo – strutture in aree private
- Art. 22 Occupazioni di altra natura
- Art. 23 Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 24 Sgombero della neve

TITOLO 3 - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 25 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni
- Art. 26 Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano
- Art. 27 Rami e siepi
- Art. 28 Rifiuti

TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 29 Servizi, Attività produttive ed edilizie rumorose – Rinvio
- Art. 30 Spettacoli e trattenimenti
- Art. 31 Abitazioni private
- Art. 32 Strumenti musicali
- Art. 33 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi
- Art. 34 Artisti di strada e mestieri girovaghi
- Art. 35 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 36 Amministrazione degli stabili

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 37 Custodia e tutela degli animali
- Art. 38 Animali molesti
- Art. 39 Detenzione e circolazione dei Cani
- Art. 40 Animali liberi
- Art. 41 Altri animali
- Art. 42 Prevenzione del randagismo

TITOLO 6 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 43 Divieti a salvaguardia della flora e della fauna*
- Art. 44 Disposizioni sul verde privato*
- Art. 45 Ripari a pozzi, cisterne e simili*
- Art. 46 Attività di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto*
- Art. 47 Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori a scoppio in moto durante la sosta*
- Art. 48 Accensione di fuochi*
- Art. 49 Depositi esterni*
- Art. 50 Divieto di balneazione e immersione*

TITOLO 7 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

- Art. 51 Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro*
- Art. 52 Obblighi per i gestori e i titolari*
- Art. 53 Commercio in forma itinerante*

TITOLO 8 - NORME FINALI

- Art. 54 Accertamento delle violazioni- Sanzioni amministrative*
- Art. 55 Abrogazione*

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA`

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell' ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di:
 - a) tutelare la convivenza civile , la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente;
 - b) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini;
 - c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animali, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nello svolgimento delle normali occupazioni che nel riposo;
- 2) Il presente Regolamento è valido in tutti gli spazi ed aree pubbliche e in quelle private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termin e Regolamento senza alcune qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

Art. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

- 1) Il Regolamento, per il perseguimento dei fini indicati all'art. 1, stabilisce norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche;
 - b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - e) tutela ambientale;
 - f) pubblici esercizi , attività artigianali e commerciali del settore alimentare e non alimentare.
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Locale e dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico o privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro siano da salvaguardare;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2) Per utilizzo di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. L'utilizzo dei beni comuni non richiede preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
- 4) L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
- 5) Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.
- 6) Per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 4 FUNZIONI DI POLIZIA URBANA- ORDINANZE DEL SINDACO

- 1) Le funzioni amministrative di Polizia Urbana riguardano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " e del D. Lgs. n. 112/98.
- 2) Ordinanze: oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, il Sindaco può emettere ordinanze inerenti al presente Regolamento di Polizia Urbana. I provvedimenti contingibili ed urgenti e le ordinanze emanate dal Sindaco, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzati, il preciso oggetto per il quale sono emessi, il termine assegnato per l'addepiamento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni in caso di inosservanza.

TITOLO 2 - UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 5 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie destinate ad attività di spettacolo viaggiante e/o attività circensi;
- 3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 4) I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
- 5) Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 6) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.
- 7) La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni, poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
- 8) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale succitato, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 9) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
- 10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 120,00**.

Art. 6 **SPECIFICAZIONI**

- 1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 6 si distinguono in:
 - a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione- autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
 - b) Permanenti che si distinguono in quelle di durata permanente, costituite dalle occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, e le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
- 2) Il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di cui sopra è subordinato alla presentazione di apposita cauzione, il cui importo verrà di volta in volta stabilito dal competente Ufficio, a garanzia del corretto e completo ripristino dell'area occupata e dell'eventuale riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate
- 3) Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs 507/93 e regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.
- 4) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00.-**

Art. 7 **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) Tutti devono potere fruire liberamente degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 3 del Regolamento.
- 2) Sono vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con questa finalità. In particolare è vietato:
 - a) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - b) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, ed utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - d) ammassare oggetti qualsiasi davanti e ai lati delle case salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione;
 - e) occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione suolo, qualsiasi area anche nella sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili, beni ed oggetti vari dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri quadrati;
 - f) annaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - g) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - i) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno,

qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- j) nei centri abitati, stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via;
 - k) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
 - l) bagnarsi, lavarsi o eseguire altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, utilizzarle per il lavaggio di cose e animali o farne comunque un uso improprio;
 - m) tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
 - n) lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;
 - o) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - p) compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrari alla pulizia o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - q) abbandonare e/o lasciare incustoditi oggetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - r) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - s) depositare velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, cariole ed altri mezzi sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine, sui marciapiedi o in aree destinate al transito di pedoni, nonché in altri luoghi dove possono arrecare intralcio.
 - t) distribuire volantini, opuscoli e manifesti pubblicitari senza apposita autorizzazione comunale;
 - u) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi il libero e sicuro utilizzo degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.
 - v) Nei periodi di innevamento, all'interno delle aree abitate e lungo le strade fiancheggiate da abitazioni e da attività commerciali e loro pertinenze e vietato l'uso di sci da fondo o da discesa, di snowboard, slitte, sciltini o simili al fine di evitare eventi infortunistici.
- 3) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 , lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00**;
- 4) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 , lett. n) e p), r) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**;
- 5) Chiunque violi le altre disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**;

Art. 8 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO, SOSTA DEI NOMADI, CARAVAN E AUTO-CARAVAN

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale.
2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte. Già previsto dall'art. 185 comma 4 del C.d.S.
3. La sosta dei nomadi, nel territorio comunale potrà essere consentita esclusivamente negli appositi spazi attrezzati. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta fissando il luogo, le modalità e la durata massima della sosta medesima.
4. La sosta di autocaravan nelle strade o nelle piazze non costituisce campeggio, attendamento o simili secondo quanto indicato all'art 185 comma 2 del C.d.S..
5. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
6. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza, inoltre possono essere autorizzate attività scoutistiche e associazionistiche.
7. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€. 100,00 a €. 600,00** e, a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della strada avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 9 **POZZANGHERE E VEICOLI**

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare e infangare sia persone in fase di attraversamento stradale sia in transito o in sosta sui marciapiedi. In violazione al presente articolo verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 di cui all'art. 141 commi 1 e 11;

Art. 10 **DIVIETO DI GIOCHI – DIVIETO DI ATTIVITA' SCIISTICHE**

- 1) Sul suolo pubblico o ad uso pubblico e sulle aree aperte al pubblico, è vietato:
 - a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsiasi altra cosa, che possano creare intralcio o disturbo, procurare danni o molestie a persone o animali, deteriorare immobili o cose, costituire pericolo per sè e per gli altri;
 - b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico, farina e simili, accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi.
- 2) E' possibile derogare a tali divieti in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche precedentemente autorizzate dall'autorità comunale.
- 3) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 , lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**;
- 4) E' inoltre vietato praticare i giochi proibiti individuati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
- 5) All'interno di determinate aree abitate, parchi, giardini piste ciclabili e luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, per motivi di sicurezza il Sindaco può vietare con apposita ordinanza, l'uso degli sci da fondo, da discesa, snowboard, slitte e slittini. Inoltre è vietato l'uso di motoslitte e simili su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree autorizzate con apposita ordinanza Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€. 25,00 a €. 500,00**.
- 6) Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 11 **DIVIETO DI BIVACCO ED ACCATTONAGGIO**

- 1) A tutela della qualità della vita e dell'ambiente è vietato:
 - a) assumere qualsiasi comportamento contrario alla pubblica decenza, al decoro urbano o che rechi molestia anche ad un singolo cittadino;
 - b) occupare abusivamente spazi pubblici o ad utilizzo collettivo;
 - c) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque ad utilizzo collettivo in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo, o ostruendo soglie di ingresso;
 - d) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia e al decoro dei luoghi;
 - e) raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti ed attirandone l'attenzione;
 - f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico per chiedere elemosine, offrire servizi quali pulizia o lavaggio di vetri ed altri parti dei veicoli, effettuare volantinaggio e la tentata vendita di qualsiasi merce.
- 2) Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 , lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a

commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

- 3) Chiunque violi le altre disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 500,00**.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 12 LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva dichiarazione di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod. ed int., all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento d'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 635/1940.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o mantenuti in esercizio. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
7. Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**

Art. 13 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Salvo il consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 5 giorni prima e 5 giorni dopo l'evento.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 14 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre alla valutazione dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.
- 2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che

consenta la più ampia fruibilità del territorio, fatta salva l'esigenza di soddisfare le necessità di associazioni inerenti attività già concordate con il Comune.

- 4) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, salvo l'urgenza concordata con l'Amministrazione Comunale.
- 5) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00** a **€ 500,00** a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.-
- 6) Le manifestazioni quali circhi e Luna Park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.-
- 7) L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 15 *OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI – MESTIERI GIROVAGHI*

- 1) L'occupazione di aree per l'allestimento di attivati di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, fatti salvi particolari casi i cui soggetti privati, titolari di aree idonee, siano disposti ad acconsentire il temporaneo utilizzo delle stesse per l'installazione delle attrazioni.
- 2) Fatto salvo quanto previsto sulle nome di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore del suolo, lustrascarpe, arrotino e simili sono vietati senza l'autorizzazione del Comune. Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€150,00**.

Art. 16 *OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO*

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 25,00 a un massimo di € 500,00 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

Art. 17 *OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE*

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le

disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.

- 2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.
- 3) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui al quanto comma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
- 5) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.1999 n.490.

Art. 18 OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da **€ 100,00 a € 500,00** a carico dell'ente erogatore e/o dell'impresa incaricata dei lavori.-
- 2) La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale, ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da **€ 100,00 a € 500,00** quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia
- 4) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 19 OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

- 1) L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
- 2) L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 500,00**. Se l'occupazione avviene su

strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.

- 3) Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 200,00.-**

Art. 20 OCCUPAZIONE PER TRASLOCCHI

- 1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.-
- 2) Accertato che nulla osti, la Polizia Locale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.-
- 3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.-**

Art. 21 OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO - STRUTTURE IN AREE PRIVATE

- 1) Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
- 2) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- 3) Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio comunale.
- 4) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, con uno sporto max di cm 120
- 5) L'installazione di tralicci, antenne, gru ed altri impianti di sollevamento, anche su aree private, gli stessi, dovranno essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o su altre proprietà. Gli impianti di gru o antenne che prevedano una elevata altezza per il loro funzionamento, dovranno essere dotati di appositi dispositivi che permettano il loro prolungamento solo al momento dell'effettivo utilizzo. La violazione delle disposizioni indicate al presente comma è soggetta ad una sanzione del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 500,00.**

Art. 22 OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Art. 23 OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni o simili, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Ai sensi della Legge 28.12.1995, n. 549, art. 3, sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- 2) Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
- 3) L'attività di cui al comma 1. in ogni caso deve essere autorizzata. Il Sindaco, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3, nonché della compatibilità con l'ordine pubblico, può concedere

l'autorizzazione. L'attività in questione è vietata nelle aree adiacenti Ospedali, le Chiese e le Scuole.

- 4) Fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, le violazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa **da € 100,00 a € 500,00.-**

Art. 24 SGOMBERO DELLA NEVE

- 1) I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di stabili ed edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante o a seguito di nevicate o particolari condizioni atmosferiche, hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente a rimuovere i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché rimuovere la neve depositata sui tetti che scivolando sulla sede stradale e sue pertinenze o su aree private, possa rappresentare pericolo per i passanti e i veicoli in transito. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
- 2) I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio.
- 3) Per la sicurezza delle persone, i frontisti devono sgomberare dalla neve e dal ghiaccio tutti i marciapiedi ed ogni passaggio pedonale posto davanti all'ingresso di edifici e di negozi e provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo di scivolamento e cadute. Dove non esiste marciapiede i proprietari o locatari degli immobili devono provvedere allo sgombero della neve e ghiaccio per almeno una superficie di metri due dalla proprietà alla sede stradale.
- 4) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 5) Ai privati è vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
- 6) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, provvedendo alla sua immediata rimozione in luogo idoneo e a proprie spese. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
- 7) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 8) E' vietato, durante le nevicate e fino al termine delle operazioni di sgombero della neve, lasciare in sosta i veicoli lungo le vie dove l'attività dei mezzi sgombraneve possa essere ostacolata o rallentata. Al presente comma si potrà derogare con apposite ordinanze.
- 9) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 e comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00.**
- 10) Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 500,00.**

TITOLO 3 - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 25 MANUTENZIONE PER IL DECORO, L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEI TERRENI

- 1) I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, al fine di garantire la pubblica incolumità.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia delle facciate ed aggetti di facciate degli edifici, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono eseguire le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, restaurare intonaci e ritinteggiare gli edifici al bisogno o quando l'Autorità comunale ne ravvisi la necessità.
- 3) I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici civili, industriali o rurali, o altre costruzioni che risultino disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzate devono chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione e di occupazione da parte di terzi, ed assicurare a tale fine idonee forme di vigilanza.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare la caduta irregolare dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate tramite gronde e pluviali debitamente installati e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

- 5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere compiute da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 6) Le suddette ditte, durante lo svolgimento dell'attività di pulizia e spurgo, hanno l'obbligo di:
 - a) attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nell'autorizzazione;
 - b) rispettare gli orari stabiliti dal regolamento comunale delle attività rumorose vigente.
 - c) Rispettare i seguenti orari : dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in tutti i periodi dell'anno.
- 7) Per casi urgenti e di forza maggiore è consentito il servizio in qualsiasi orario, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale.
- 8) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive e delle aree verdi private. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 9) I proprietari, i locatari e i concessionari sono in oltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 10) E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.
- 11) I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, se sistemate in prossimità di un portico e qualora le condizioni tecniche lo consentano, devono essere realizzate con materiale che permetta la visione all'interno del portico stesso.
- 12) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fogne, anche se intercluse in cavedii posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 13) I proprietari e i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare devono tagliare periodicamente l'erba, rimuovere e smaltire correttamente eventuali rifiuti ed adottare ogni azione idonea ad assicurare il decoro urbano e normali condizioni igieniche.
- 14) E' vietato depositare qualsiasi tipo di materiale, altamente infiammabile, sotto i viadotti stradali e ferroviari.
- 15) In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.
- 16) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi genere, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 17) Chiunque violi le disposizioni previste dai commi 1 2 e 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**.
- 18) Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 500,00**.

Art. 26 DIVIETI A TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO E DE LL'ARREDO URBANO

- 1) Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni che, per la collettività, hanno un valore culturale , storico, artistico e religioso.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale, per tutelare la sicurezza pubblica è vietato deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo, scrivere o disegnare su monumenti, colonnati, facciate di edifici pubblici o privati e loro pertinenze, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sedi stradali, marciapiedi, cartelli segnaletici, targhe con la denominazione delle strade o dei numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi, cestini portarifiuti, vetrine e serrande, oggetti di arredo urbano e qualsiasi altro manufatto, struttura o elemento destinato a pubblici servizi o a pubblica utilità.
- 3) In casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. Qualsiasi ulteriore intervento per ristabilire l'intonaco dei muri, le tinte e in genere le superfici dei manufatti rimane a carico della proprietà.
- 4) In caso di deturpamento di muri o superfici in Centro Storico (come individuato da delibera del Consiglio Comunale), qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione non provvedano tempestivamente e, in particolare, ove i

deturpamenti persistano da tempo, l'operazione sarà eseguita direttamente dal Comune, anche tramite soggetto incaricato, senza obbligo di preavviso.

- 5) I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
- 6) E' vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.
- 7) E' altresì vietato produrre guasti o semplicemente cercare di manomettere in qualunque modo le suddette installazioni.
- 8) E' inoltre vietato:
 - a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti sovrastanti o sottostanti, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti autorizzati;
 - b) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, e versarvi solidi o liquidi;
 - c) danneggiare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda;
 - d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e sulle altrui proprietà, se non autorizzati;
 - g) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia un'età superiore a 14 anni;
 - i) spostare, manomettere, rompere o imbrattare i contenitori dei rifiuti;
- 7) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque violi il comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 500,00**. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
- 8) Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**.

Art. 27 RAMI E SIEPI

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio anche alle pertinenze stradali (per pulizia e manutenzione), a cura dei proprietari o locatari.
- 2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 3) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00** a **€ 500,00**.

Art. 28 RIFIUTI

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori.-

- 1) Sull'intero territorio comunale è vietato gettare, abbandonare sul suolo o nel sottosuolo qualsiasi genere di rifiuto. Qualora gli appositi contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi

che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.-

- 2) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.-
- 3) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
- 4) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 5) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 6) Le utenze commerciali, quelle artigianali, quelle industriali e comunque qualsiasi attività produttiva possono avvalersi del servizio di raccolta pubblico o conferire con propri mezzi direttamente presso la piazzola ecologica comunale.

Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00** mentre per le violazioni di cui ai commi 4,5,6 si applica la sanzione amministrativa da **€ 50,00** a **€ 300,00**.

TITOLO 4 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 SERVIZI, ATTIVITA` PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE - RINVIO

- 1) Per i servizi, le attività produttive ed edilizie e , in genere, per ogni attività temporanea che comporti l'impiego di sorgenti sonore o rumorose, si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per le attività rumorose vigente.

Art. 30 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire anche con l'uso di altoparlanti, che i suoni e i rumori non devono essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli uffici preposti.
4. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art 59 del regolamento del codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9, 00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalla ore 10,00 alle ore 13,00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 75,00** a **€ 500,00**.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 ,è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 100,00** a **€ 500,00**.

Art. 31 **ABITAZIONI PRIVATE**

- 1) È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- 2) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
Nelle fasce orarie dalle ore 13.00 alle ore 15.00 sono vietati potature, sfalci con mezzi meccanici e taglio della legna con strumenti a motore.
- 3) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 8:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- 4) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 5) Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo con gli stessi orari e nei mesi indicati al comma 1.
- 6) nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 7) È vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 37.
- 8) Nei periodi di maggiore afflusso turistico, al fine di tutelare la quiete ed il riposo dei villeggianti potranno essere predisposte particolari ordinanze che limitino ulteriormente le fasce orarie indicate al presente articolo.
- 9) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 500,00**.

Art. 32 **STRUMENTI MUSICALI**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

Art. 33 **DIVIETO DI RUMOR I, SUONI E SCHIAMAZZI**

- 1) Tutti i cittadini devono evitare che il loro comportamento, nei luoghi pubblici o privati possa disturbare la quiete pubblica o la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:
 - a) emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore che possano arrecare disturbo o molestia nelle strade, nelle piazze e negli spazi pubblici in genere;
 - b) utilizzare negli spazi ed aree pubbliche qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, salvo in caso di specifica autorizzazione.
 - c) praticare attività di gioco o ricreative rumorose, cantare o urlare, tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di specifica autorizzazione.
- 2) Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogiochi e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 22.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.

- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 200,00** a **€ 500,00**.
- 4) In ogni caso, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procede ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 34 ARTISTI DI STRADA E MESTIERI GIROVAGHI

- 1) Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S.
- 2) Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale, non comprese in zone soggette a salvaguardia ed alle seguenti condizioni:
 - a) Orario di svolgimento: tra le 10 e le 22;
 - b) Durata massima: 60 minuti nello stesso luogo. Per "stesso luogo" si intende la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua;
 - c) Senza strumenti di amplificazione;
 - d) Rispetto delle disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale;
 - e) Cura del decoro e pulizia dei luoghi;
 - f) Senza l'utilizzo di animali; animali eventualmente presenti non devono provocare danni o spavento ai passanti;
 - g) Senza speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
 - h) Senza offerta, vendita di merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo.
- 3) L'amministrazione comunale può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo o alla particolarità dell'attività.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo o l'attività non regolare. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 35 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 2) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447 /95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 3) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 500,00**.

Art. 36 AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo di un referente o dell'Amministratore nonché l'indirizzo ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 37 CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Ambito di applicazione:

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, sul territorio del Comune di Tarvisio.

Custodia, detenzione, trattamento degli animali.

Obbligo dei detentori di animali:

- 1) Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, etologica ed ambientale.
- 2) Chi detiene un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente (comprese le associazioni ambientaliste che abbiano in affido animali) è responsabile della sua salute e del benessere tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, in particolare deve:
 - a) Fornirgli acqua e cibo in quantità sufficiente e di buona qualità; fornirgli adeguato riparo; consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; prendere ogni precauzione possibile per impedirgli la fuga; assicurare l'igiene e la pulizia negli spazi ove l'animale dimora; garantire costantemente le cure necessarie facendo, ove necessario, ricorso ad un veterinario.
- 3) È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e/o sevizie per gli stessi;
- 4) E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse, combattimenti e come premio per concorsi o per la promozione di attività commerciali, pubblicitarie di spettacolo, sport esposizione nei luna park, lotterie, fiere, mercati.
- 5) Il commercio di ogni specie animale, ittica compresa, deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme in materia e di tutela del benessere degli animali stessi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento;
- 6) Sono vietate le vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali ai minori di 18 anni.
- 7) E' vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
- 8) Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazi, aereazione e illuminazione adeguati alle necessità delle specie e dell'età.
- 9) E' fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
- 10) E' vietato tenere permanentemente cani e gatti, in terrazze e balconi o, anche per gli altri animali, per i periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione.
- 11) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,3,5,6,7,8,9 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**, per le violazioni di cui al comma 4 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da **€ 100,00 a € 500,00**.

Art. 38 ANIMALI MOLESTI

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2) Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 39 DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da caccia in aperta campagna o in zona boschiva a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnino il gregge, i cani delle forze di polizia o di soccorso durante l'impiego per fini di istituto.

- 1) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
- 2) Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se accompagnati in ambienti pubblici e in autobus anche di museruola: il proprietario, tuttavia, a prescindere dalla mole e dall'indole del cane, dovrà avere sempre con sé la museruola che dovrà essere applicata al cane nei momenti di potenziale pericolo; il guinzaglio non dovrà avere una lunghezza superiore a 150 cm.
- 3) Per i cani di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 4) È fatto divieto assoluto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
- 5) Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
- 6) Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti. in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
- 7) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di recuperare tali deiezioni e di depositarle nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
- 8) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 9) È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 10) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 11) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 12) Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti ecc.)
 - a) I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso negli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune con le modalità stabilite dalla vigente normativa, purché il titolare espressamente non lo vieti con l'apposizione di apposita indicazione.
 - b) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere del proprietario/detentore di risarcire gli eventuali danni provocati dagli animali.
- 13) Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili ("ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atto ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.
- 14) Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 100,00 a € 500,00**.
- 15) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.
- 16) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 40 **ANIMALI LIBERI**

- 1) Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino avvalendosi delle strutture sanitarie competenti.

- 2) È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici, sui davanzali, parapetti, cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico per volatili in libertà o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
- 3) Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50, 00** a **€ 300, 00**.

Art. 41 ALTRI ANIMALI

- 1) E' vietato:
 - a) Possedere animali da reddito o da autoconsumo nel capoluogo ed in particolare vicino alle attività ricettivo/turistiche.
 - b) E' vietato detenere arnie in area urbana ed in particolare nelle prossimità di istituti scolastici, impianti e strutture per il tempo libero, attività ricettivo/turistiche e comunque in tutti i luoghi normalmente frequentati, l'attività di apicoltura può essere esercitata ad una distanza dalle abitazioni non inferiore a mt. 200.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

Art. 42 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

1) Dei cani

Il Comune di Tarvisio è competente per la cattura dei cani randagi o vaganti sul territorio comunale. Tale servizio comprende:

- a) cattura dei cani circolanti nel Comune senza accompagnatore;
- b) custodia temporanea degli animali presso il canile pubblico fino alla restituzione ai proprietari o alla consegna degli stessi a strutture intercomunali pubbliche o protezionistiche private convenzionate adibite a ricovero permanente;
- c) restituzione al proprietario dopo la contestazione allo stesso di eventuali violazioni e dopo il rimborso al Comune delle spese di cattura, mantenimento e cura per il periodo di ricovero presso il canile,
- d) invio alla struttura permanente qualora non si riuscisse a reperire il proprietario.

I cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante microchip, sono restituiti al proprietario.

Per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del microchip, si fa riferimento ai termini ed alle modalità di cui alla Legge Regionale n. 20 del 11/10/2012 e ss. mm.

I cani vaganti non identificati, catturati ed ospitati presso il canile pubblico devono essere sottoposti al trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili. Se non reclamati entro 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche.

E' inoltre vietato impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani.

2) Dei gatti

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 20 del 11/10/2012 e ss. mm., è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Aziende per i Servizi Sanitari, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Il Comune, in presenza di peculiari situazioni di emergenza sanitaria, zoofila, o ambientale, può disporre il censimento dei gatti domestica nonché l'identificazione delle colonie di gatti randagi insediatesi nell'ambiente urbano, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ed organizzazioni protezionistiche e zoofile.

I privati che intendano contribuire al mantenimento dei gatti in libertà devono depositare gli alimenti in modo tale da non pregiudicare il decoro dei luoghi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**

TITOLO 6 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 43 DIVIETI A SALVAGUARDIA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

- 1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) tagliare , estirpare, danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
 - c) transitare e/o sostare con veicoli se le suddette aree non sono destinate alla circolazione; sono esclusi i veicoli utilizzati per interventi manutentivi;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove vietato con Ordinanza e relativa segnaletica;
 - f) gettare rifiuti, bottiglie, lattine o altro fuori degli appositi contenitori.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 50,00** a **€ 500,00**.

Art. 44 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari e/o conduttori dei fondi hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Per gli alberi aventi particolari pregi determinati dall'essenza, dalla forma, dalla posizione o quant'altro rilevabile in fase di sopralluogo su proposta scritta degli Uffici Tecnici Comunale e Polizia Locale possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente Comma.
- 2) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- 3) È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 4) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 5) I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
- 6) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 , nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
- 7) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2,4,5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 150,00** mentre la violazione di cui al comma 3 la sanzione prevista prevede una somma da **€ 25,00** a **€ 120,00**.

Art. 45 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici, aree private o luoghi aperti al pubblico, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**

Art. 46 ATTIVITA` DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAIATURA SVOLTE ALL'APERTO

- 1) Chi vernicia porte, finestre e cancellate o imbianca facciate o muri di recinzione, deve predisporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire all'aperto attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza utilizzare impianti idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00**.

Art. 47 RIDUZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVATO DA MOTORI A SCOPPIO IN MOTO DURANTE LA SOSTA

- 1) Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche, i conducenti dei veicoli devono spegnere il motore durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non legate alla dinamica della circolazione.
- 2) Quanto sopra relativamente ad ogni area/spazio privato o pubblico compreso nel territorio del Comune e durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere;
- 3) Dall'obbligo di cui sopra sono escluse:
 - a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso;
 - b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisione e simili, muniti di specifiche apparecchiature per lo scarico dei fumi;
 - c) i veicoli di Polizia e di Soccorso.
- 4) Fatta salva la sanzione prevista dall'art. 157 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00**.

Art. 48 ACCENSIONI DI FUOCHI

1. Ai sensi dell'art. 256-bis del D. Lgs. N. 152/2006 in tutto il territorio è vietato appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Per rifiuti si intendono anche i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 ter, della Legge regionale 23 aprile 2007 e ss.mm.ii., ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio di autorizzazione alla triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.
3. Ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), i fuochi non potranno essere accesi a meno di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo tale

da creare disturbo o ristagno dello stesso a livelli del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

4. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose e per bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
5. E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di festività particolari, es. falò epifanici, solo previa autorizzazione comunale o delle Autorità competenti.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate ed autorizzate.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00**.

Art. 49 DEPOSITI ESTERNI

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato tenere scoperti contenitori di ogni forma, natura e dimensione nei quali possa raccogliersi e ristagnare l'acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00**.

Art. 50 DIVIETO DI BALNEAZIONE E IMMERSIONE

- 1) E' vietata la balneazione nei fiumi, torrenti, canali e altro all'interno dei centri abitati.
- 2) E' vietata l'immersione in profondità nei laghi, fiumi e torrenti salvo specifiche e motivate esigenze finalizzate alla formazione e mantenimento per attività di soccorso, di studio e ricerca;
- 3) E' vietato l'uso di natanti a motore nei laghi, fiumi e torrenti se non autorizzati o per motivi di studio e ricerca, soccorso e calamità.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 75,00 a € 500,00**.

TITOLO 7 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

Art. 51 VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO

- 1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
- 2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
- 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 500,00**.
- 5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 500,00**.

Art. 52 OBBLIGHI PER I GESTORI E I TITOLARI

- 1) I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici devono vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.

- 2) I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, allo scopo di realizzare una positiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non sostare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.
- 3) Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.
- 4) La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
- 5) Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti (Arpa).

Art. 53 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- 1) L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso di specifica autorizzazione commerciale.
- 2) Il commercio itinerante in qualsiasi forma e modalità, fatte salve le disposizioni del "Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche" vigente, è sempre vietato:
 - a) nelle zone del territorio comunale di particolare interesse storico artistico e ambientale.
 - b) nel Centro Storico, come definito dal vigente PRG;
 - c) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole, dovunque essi siano.
 - d) nelle giornate di mercato all'interno delle aree mercatali e in un raggio di mt. 500 dalle stesse
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall' art. 81 della L.R. 29/2005, e ss. mm.; ridotte del 50% .

TITOLO 8 – NORME FINALI

Art. 54 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori del Comando di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
- 2) Gli operatori del Comando di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo le disposizioni della legge 681/1989 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 5) La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del regolamento, è graduata in base alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 6) Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/1989, la Giunta Comunale può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, entro i limiti minimi e massimi edittali della sanzione, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dell'art. 16 legge 689/1981.

- 7) Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 20 della legge 689/1981. Il regolamento individua le violazioni per le quali è prevista la confisca amministrativa e le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
- 8) In tutti i casi in cui l'amministrazione comunale, per perseguire finalità ed obiettivi del presente regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, potrà procedere nei confronti dello stesso al recupero anche coattivo di tutte le spese e gli oneri sostenuti .
- 9) In caso di esercizio di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.
- 10) Se l'attività è soggetta ad autorizzazione o permesso, essa potrà riprendere solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.
- 11) Nel caso in cui l'esercizio di un'attività non consentita comporti una modifica dello stato dei luoghi, il trasgressore ha l'obbligo di ripristinare immediatamente l'originaria situazione. In mancanza provvederà il Comune con diritto di rivalsa a carico del trasgressore.

Art. 55 ABROGAZIONI

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia eventuali e precedenti Regolamenti, approvati con deliberazione consigliare, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.